



COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio, 15 – 83014 – tel. 0825/691209 – fax 0825/691095
c/c post. 14733836 - p.i. 00123800641

Gestione Associata “**PARTENIO-VALLE DEL SABATO**”

Prot. n. 1240 del 08/03/2021

Ordinanza del Sindaco
N. 6 del 08.03.2021

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO FINO AL GIORNO
21 marzo 2021.

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto, in particolare il DPCM 18 Ottobre 2020;

Viste le ordinanze regionali in materia;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità l'aggiunti a li vello globale

Visto il Decreto del Ministro della Funzione pubblica del 20.10.2020

VISTA la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021 di Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 30 aprile 2021. (G.U. Serie Generale n.15 del 20 gennaio 2021).

VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 di proroga, al 30 aprile 2021, del termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020. VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, approvato dal Consiglio dei Ministri del n. 2, che ha prorogato fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, il divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, restando comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione e con il quale nelle zone rosse non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

VISTO il D.P.C.M. 02 marzo 2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, che conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità e che vieta ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute restando consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

RILEVATO che con ordinanza del **5 marzo 2021** il Ministro della Salute ha riclassificata la Regione Campania tra quelle che si collocano in uno scenario con un livello di rischio alto, alle quali si applicano dal **08/03/2021**, per un periodo di **15 giorni**, le misure di contenimento previste al Capo V del D.P.C.M. del 02 marzo 2021;

PRESO ATTO che funzioni religiose con la partecipazione dei fedeli si possono celebrare purché svolte nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le diverse confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. 02 marzo 2021;

RAVVISATA la necessità di chiudere al pubblico il cimitero, al fine di mitigare la emergenza epidemiologia da Covid-19;

RITENUTO doveroso adottare tutte le misure utili a fronteggiare la diffusione del Covid-19 al fine di tutelare la salute pubblica;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e locale;

Considerata, altresì, la presenza di casi di positività al COVID-19 di diversi cittadini di Ospedaletto d'Alpinolo;

Considerato, pertanto, che occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, reiterando e applicando quelle misure a carattere preventivo e precauzionale già codificate in atti normativi statali e ordinanze, regionali e comunali;

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali;

Visto la L. n. 120/2020;

Visto l'art. 32 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto, ancora, l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 50 del TUEL D.Lgs n. 267/2000

ORDINA

La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale **fino al 21 marzo**, fatto salvo l'accesso alle imprese che ivi svolgono attività;

Per le sepolture è consentita la partecipazione dei congiunti del defunto in un n. massimo di 10 persone rispettando il distanziamento di almeno un metro e mezzo ed utilizzando i dispositivi di protezione individuali.

AVVISA

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, e ai sensi del DL 7/10/2020, ai quale integralmente si rinvia;

DISPONE

- La diffusione della presente ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune;

- Alla Polizia Municipale ed agli Agenti delle Forze di Polizia di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è trasmesso: alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino; alla Presidenza della Regione Campania; ai componenti del C.O.C. del Comune di Ospedaletto d'Alpinolo; ai Dirigenti Scolastici; all'Asl di competenza; al Comando di P.M. ed agli altri presidi di Polizia presenti sul territorio; al Segretario Generale e ai Dirigenti dell'Ente; ai Comuni limitrofi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

SI INVITA E SI RACCOMANDA INFINE

- la cittadinanza in generale al rispetto rigoroso del divieto di assembramento, al rispetto della distanza interpersonale, all'uso di dispositivi di protezione individuale (mascherine, ecc.) in ossequio alle vigenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione epidemiologica in atto.
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti familiari e sociali, contattando il proprio medico curante o l'ASL territorialmente competente;
- agli esercenti commerciale, gestori ed utenti, la stretta osservanza delle misure di prevenzione;

Dalla residenza Municipale 08/03/2021

Il Sindaco
f.to Dott. Antonio Saggese